

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la **Società “Natus Bio Agricola S.r.l.”** (P.I. 04768660658), in persona del legale rappresentante p.t., **Sig. Santo BELLINA** (C.F. BLLSNT54C16A129D), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo *pec*: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0527479 del 09.11.2020 con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha disposto – ancora una volta – la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno n. 84250101650 prot. AGEA.ASR.2018.0410107 depositata dalla ricorrente in data 03.05.2018, poi rettificata;

b – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*”, nell’ambito del quale la domanda della società ricorrente è stata ricompresa tra quelle non ammissibili a valutazione;

c – ove e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0295481 del 24.06.2020 con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha disposto – una prima volta - la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno;

d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0377565 del 14.06.2020, recante il preavviso di non ammissibilità a valutazione della predetta domanda;

e - ove e per quanto occorra, del parere *in parte qua* negativo adottato dalla Commissione all'uopo nominata, presupposto al provvedimento impugnato, ma non allegato né conosciuto;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020;

g - ove e per punto occorra, del D.R.D. n. 136/2019;

h - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

i - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

***** *****

OGGETTO DEL GIUDIZIO E FATTO

1 - I principali dati di fatto sono già noti a codesto Ecc.mo Collegio.

Pochi brevi cenni per doverosa sintesi.

Sussistendone i presupposti ed avendo interesse ad ampliare e migliorare la propria realtà aziendale, la società ricorrente ha partecipato al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1, "*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*" del P.S.R. Campania 2014/2020 (D.R.D. n. 52/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 de 14.08.2018).

2 - All'esito della prima istruttoria, la domanda di sostegno della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile.

In particolare, sia nella graduatoria provvisoria (D.R.D. n. n. 39/2020) che in quella definitiva (D.R.D. n. 138 del 15.07.2020) è stata collocata nell'Allegato "E" tra le "*Domande non ammissibili a valutazione*".

E ciò:

- nonostante il superamento di alcune delle criticità inizialmente opposte;
- muovendo dal parere negativo reso dalla Commissione esaminatrice con riferimento a due rilievi ritenuti non superabili:

- c) il PS ricalcolato secondo le attuali superfici condotte dalla Società in oggetto risulterebbe pari a circa € 80.000 (Ha 7 di albicocco + Ha 7 Seminativi), inferiore alle quote di ammortamento ricalcolate con i giusti parametri pari ad € 257.245:
- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| Costo serre: € 2.129.953,62 x 10 % | = € 212.995 | (quota di ammortamento ricalcolata) | - |
| Costo serre: € 2.129.953,62 x 3 % | = € 62.645 | (quota di ammortamento errata) | = |
| Differenza | = € 150.349 | + | |
| Ammortamento errato nel BPOL | = € 106.896 | = | |
| Quote di ammortamento totale | = € 257.245 | | |
- d) la circostanza di cui al precedente punto c) (quota di ammortamento inferiore al prodotto standard) rappresenta una condizione di non ammissibilità prevista dal bando della tipologia in oggetto.

3 – Attesa la manifesta illegittimità di detta determinazione regionale, la ricorrente ha proposto una prima impugnativa dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. (R.G. n. 2540/2020) censurando:

- prima di tutto, la carenza di un'effettiva motivazione in ordine al mancato superamento dei su riportati rilievi;
- nel merito, la relativa erroneità.

4 – Con sentenza n. 4010/2020, codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il ricorso atteso che la Regione *“si è effettivamente limitata, nella sostanza, a riportare una sintesi del verbale relativo al parere (negativo) reso dalla Commissione di valutazione all'uopo costituita (il quale non può costituire una legittima motivazione per relationem, trattandosi di un richiamo generico), senza nulla dire con riferimento alle osservazioni depositate dalla ricorrente ed adducendo il medesimo rilievo già opposto con il preavviso di non ammissibilità, fornendo, quindi, una motivazione soltanto apparente, priva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno infine determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, la propria decisione, con connessa lesione delle finalità e garanzie partecipative”*.

5 - In esecuzione di detta sentenza, la Regione - *recte*, la Commissione all'uopo demandata - ha provveduto ad un nuovo esame (si cfr. nota prot.

504118 del 27.10.2020).

6 - Ha fatto seguito il provvedimento impugnato con il quale la Regione, **ancora una volta**:

- ha superato alcune criticità (le stesse già superate al primo esame);
- non ha accolto i restanti due rilievi (i medesimi già erroneamente non superati al primo esame).

Per l'effetto, ha concluso nuovamente per la non ammissibilità della domanda.

7 - attesa la relativa erroneità, si impone la proposizione del presente gravame affinché codesto Ecc.mo T.A.R. metta *un punto fermo* sulla vicenda ovvero accerti definitivamente l'ammissibilità della domanda *de qua*.

E ciò, in quanto il provvedimento da ultimo adottato, in uno a tutti gli atti presupposti, è manifestamente illegittimo e va annullato - previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

SUI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Nonostante il superamento di alcuni dei rilievi opposti (lett. **a** e **b**), la Regione ha ritenuto di dover (nuovamente) disporre la non ammissione della domanda sulla base dei rilievi di cui alle lettere **c** e **d**:

- c) il PS ricalcolato secondo le attuali superfici condotte dalla Società in oggetto risulterebbe pari a circa € 80.000 (Ha 7 di albicocco + Ha 7 Seminativi), inferiore alle quote di ammortamento ricalcolate con i giusti parametri pari ad € 257.245:
- | | |
|--|--------------------|
| Costo serre: € 2.129.953,62 x 10 % = € 212.995 (quota di ammortamento ricalcolata) - | |
| Costo serre: € 2.129.953,62 x 3 % = € 62.645 (quota di ammortamento errata) = | |
| Differenza | = € 150.349 + |
| Ammortamento errato nel BPOL | = € 106.896 = |
| Quote di ammortamento totale | = € 257.245 |
- d) **la circostanza di cui al precedente punto c) (quota di ammortamento inferiore al prodotto standard) rappresenta una condizione di non ammissibilità prevista dal bando della tipologia in oggetto.**

E ciò, muovendo dalla violazione, a suo dire, del “*disposto del bando di cui*

all'art. 10 (calcolo del PS e spesa massima ammissibile) e 17 (Impegni ed altri obblighi) e delle Disposizioni Generali del PSR, punti concernenti i requisiti di non ammissibilità a valutazione della domanda”.

Su ciascuno di detti rilievi, si articolano i seguenti motivi.

***** *****

SUL RILIEVO DI CUI AL PUNTO C)

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 10 E 17 DEL D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

1.1 – Il rilievo muove dall'assunto secondo il quale il Prodotto Standard (P.S.) sarebbe inferiore alle quote di ammortamento.

La Regione – *recte*, la Commissione esaminatrice – muove da due erronei presupposti ovvero ritiene che:

a - *“il calcolo del P.S. non risulta eseguito in maniera corretta in quanto fa riferimento al Piano Annuale di Produzione Vegetale (P.A.P.V.) e non al fascicolo aziendale che rappresenta l'unico riferimento previsto dal bando”* il quale *“stabilisce, infatti, che concorrono alla determinazione del Prodotto Standard aziendale del richiedente le sole superfici agricole indicate nel fascicolo aziendale per le quali il possesso è mantenuto per almeno la durata del vincolo di destinazione degli investimenti (5 anni)”*;

b - *“le quote di ammortamento, ricalcolate sulla base delle aliquote corrette passerebbero da € 106.896,24 ad € 223.221,00, confermando difatti la condizione di non ammissibilità ... (quote di ammortamento inferiore al prodotto standard € 80.000)”*.

E ciò - il dato è dirimente - pur prendendo atto di ciò che la ricorrente ha più volte rappresentato: rimane invariato l'indicatore relativo alle

caratteristiche tecnico / economiche del progetto ovvero l'incremento della redditività aziendale in termini di reddito operativo è sempre e comunque maggiore del 30%.

L'obiettivo previsto dal bando, cioè, è pacificamente rispettato.

Solo che – a dire della Regione – l'invarianza di detto rapporto sarebbe rilevante “*per l'assegnazione del punteggio, non per l'ammissibilità*”.

1.2 – Ma così non è.

In ogni caso, a tutto voler concedere, *se rileva per il punteggio* e non per l'ammissibilità, non è dato comprendere perché mai la stessa Regione abbia, poi, provveduto all'avversata esclusione.

In contrario, valga quanto segue.

***** *****

A – SUL PRIMO PROFILO DI CRITICITÀ RILEVATO DALLA COMMISSIONE

a.1 – Contrariamente a quanto assunto dalla P.A., non è vero che il P.S. è superiore ai costi di ammortamento.

Il P.S. è quello relativo alle produzioni effettive riscontrabili su S.I.A.N. in base alla data di presentazione della domanda.

Essendo stata la domanda depositata in data 03.05.**2018**, è evidente che il P.S. non poteva che essere quello calcolato con riferimento all'anno produttivo precedente ovvero al **2017**.

Per l'effetto, il primo errore commesso dalla P.A. è proprio quello di non considerare che alla data presa in considerazione – per stessa ammissione della P.A. il fascicolo aziendale esaminato è del **30.01.2019** – non poteva esservi sul S.I.A.N. un corretto allineamento dei dati relativi ai cicli di produzione praticati.

Contrariamente a quanto opposto dalla P.A., cioè, ai fini del corretto calcolo del P.S., il riferimento da tenere in considerazione è il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (P.A.P.V.).

E ciò in quanto la società ricorrente è un'azienda agricola certificata

biologica e, come tale, obbligata a trasmettere direttamente sul S.I.A.N. per ogni variazione di coltivazione il relativo P.A.P.V..

Detto programma certifica dettagliatamente le produzioni praticate per ogni annata agraria / ciclo produttivo.

Sulla base di tali elementi, il P.S. corretto è il seguente:

CALCOLO PS NATUS BIO SRL			
COLTURA PRINCIPALE DATI PAPV DEL 30/01/2017			
COLTURE	HA	VALORE PS AD HA	VALORE TOTALE
<i>olive</i>	0,63	2.170,00 €	1.358,20 €
<i>albicocco</i>	6,86	9.786,00 €	67.112,39 €
<i>indivia</i>	3,59	14.326,00 €	51.394,53 €
<i>cavolo</i>			
<i>cicoria</i>	0,96	14.326,00 €	13.694,22 €
<i>radicchio</i>	2,47	14.326,00 €	35.383,79 €
totale			168.943,13 €
COLTURA SUCCESSIVA DATI PAPV DEL 26/04/2017			
COLTURE	HA	VALORE PS AD HA	VALORE TOTALE
<i>indivia</i>			- €

<i>cavolo</i>	3,59	14.326,00 €	51.394,53 €
<i>cicoria</i>			- €
<i>radicchio</i>			
<i>seminativo (colture da fefinire)</i>	3,43	994,00 €	3.405,25 €
totale			54.799,77 €
COLTURA SUCCESSIVA DATI PAPV DEL 09/08/2017			
COLTURE	HA	VALORE PS AD HA	VALORE TOTALE
<i>seminativo (colture da fefinire)</i>	7,01	994,00 €	6.971,22 €
totale			6.971,22 €
TOTALE PRODOTTO STANDARD	€.	230.714,12	

L'importo pari ad **€ 230.714,12** costituisce il P.S. effettivo:

- come regolarmente dichiarato anche nel fascicolo aziendale;
- come calcolato sulla base dei dati aggiornati disponibili alla data di presentazione della domanda e, dunque, relativamente all'anno produttivo precedente;
- con riferimento agli appezzamenti di terreno nella disponibilità

dell'azienda (foglio 26 – par.lla nn. 813 e **814** e foglio 27 par.lla n. 1438).

La correttezza dell'operato posto in essere dalla ricorrente è palmare.

a.2 – Erroneo anche il riferimento al mancato possesso della par.lla n. 814.

Detta consistenza è stata sempre nella piena disponibilità della società ricorrente.

E ciò, a partire dall'01.04.2017 a seguito di contratto di fitto; poi, in virtù di apposita compravendita.

E' cambiato solo il titolo giuridico di disponibilità.

Per un mero errore del sistema – in alcun modo imputabile alla ricorrente – è risultato un dato non esatto ovvero, come riferito dalla Regione, una presunta risoluzione anticipata del contratto di fitto.

La particella n. 814, invece, è sempre stata nella disponibilità della ricorrente, seppur in virtù di titoli contrattuali differenti.

Sul punto, la documentazione depositata (contratto di fitto, atto pubblico di acquisto e risultanze del cassetto fiscale) è univoca.

Segue l'erroneità anche di detto rilievo.

***** *****

B – SUL SECONDO PROFILO DI CRITICITÀ OPPOSTO DALLA COMMISSIONE

b.1 - Per quanto concerne le quote di ammortamento dell'investimento, il relativo calcolo è stato eseguito nel rispetto dei coefficienti di cui alla Tabella 3 del Bando recante “coefficienti di ammortamento”.

Per l'effetto, il risultato ottenuto non avrebbe potuto che essere il seguente:

DESCIZIONE SPESA	IMPONIBILE	DETTAGLIO INTERVENTO	COEFFICIENTE AMMORTAMENTO	IMPORTO AMMORTAMENTO
MACCHINARI ED ATTEZZATURE	€ 275.529,00	MACCHINE OPERATRICI E IMPIANTI	9%	€ 24.797,61
IMPIANTO SERRICOLO	€ 1.345.925,00	SERRE TUNNEL	10%	€ 134.529,50
OPERE MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LIVELLAMENTO	€ 22.637,33	FABBRICATI DESTINATI ALL'INSUTRIA AGRARIA	3%	€ 679,12
RECINZIONI E CONCELLO D'INGRESSO	€ 67.112,46	RECINZIONI	12%	€ 8.053,50
STRADONI	€ 349.147,78	FABBRICATI DESTINATI ALL'INSUTRIA AGRARIA	3%	€ 10.474,43
IMPIANTO SERRICOLO - TELI DI COPERTURA	€ 227.730,51	SERRE TUNNEL	10%	€ 22.773,05
IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA - CALDAIA PELLETTI	€ 3.196,00	MACCHINE OPERATRICI E IMPIANTI	9%	€ 287,64
IMPIANTO SCARICO DELLE ACQUE	€ 114.205,07	FABBRICATI DESTINATI ALL'INSUTRIA AGRARIA	3%	€ 3.426,15
SPESE GENERALI	€ 91.000,00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	€ 18.200,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 2.496.483,15		TOTALE AMMORTAMENTO	€ 223.221,00

Muovendo da tali dati, diversamente da quanto opposto dalla Regione, è evidente che il P.S. è superiore al valore degli ammortamenti (**€ 230.714,12 > € 223.221,00**).

b.2 – Per altro verso, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., la percentuale – **3%** - applicata con riferimento alla voce “stradoni” e “scarico acque” è corretta.

Dalla tabella di riferimento si evince, infatti, che:

- la realizzazione di una strada può soltanto essere riconducibile alla tipologia “*fabbricati rurali ed impianti fissi*”, comprensiva anche di tutte le costruzioni annesse il cui coefficiente è del 3%;
- l’impianto di scarico delle acque è parimenti riconducibile soltanto alla

predetta tipologia, non sussistendo una diversa tipologia compatibile.

E' la stessa P.A., tra l'altro, a dare atto di ciò liddove indica quale valore corretto il 10%.

Non è dato comprendere, cioè, a quale tipologia possa essere ricondotta detta realizzazione.

Il richiamato coefficiente del 10 %, infatti, riguarda opere del tutto diverse (silos, tettoie, baracche, serre, serre tunnel, reti antigrandine).

Muovendo da tali univoci dati, è evidente l'erroneità del rilievo e, dunque, certamente non può ritenersi corretto il calcolo degli ammortamenti così come opposto (€ 257.245,00).

b.3 - Ma non solo.

Per altro verso, la P.A. dà atto che resta invariato comunque l'incremento di redditività aziendale (maggiore del 30%) con riferimento all'ultimo esercizio consuntivo.

Senonché la Regione, pur di ritenere non ammissibile la domanda della ricorrente, **nonostante la sussistenza di detto incremento come richiesto dal bando**, arriva a *tradirsi da sola*, assumendo che trattasi di condizione "per l'assegnazione del punteggio, non per l'ammissibilità".

Duplici le conseguenze:

- è confessato il raggiungimento del previsto obiettivo: incremento redditività maggiore del 30%;
- a tutto voler concedere, il rilievo è stato dequotato a condizione per l'assegnazione del punteggio; l'inammissibilità non c'è.

Trova conferma, ancora una volta, l'erroneità della valutazione operata dalla P.A..

***** *****

SUL RILIEVO DI CUI AL PUNTO D)

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 10 E 17 DEL D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA

**DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO
DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI
ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA -
SVIAMENTO - ARBITRARIETA')**

2.1 – La Regione non ha ammesso la domanda della ricorrente ritenendo, infine, che:

- *“il mancato rispetto di quanto riportato nel citato paragrafo 10 si sostanzia in effetti come una condizione di non ammissibilità non soggetta a soccorso istruttorio in quanto legata a carenza progettuale (errato calcolo degli ammortamenti e del prodotto standard che sono alla base di un corretto dimensionamento del progetto)”;*

- *“la non ammissibilità è legata in maniera molto chiara anche con il paragrafo 17 del bando (Impegni ed altri obblighi) che stabilisce quanto segue: ... è ammessa la cessione di beni e superficie aziendale non oggetto di finanziamento a condizione che quanto finanziato mantenga la propria coerenza economica e funzionale e che il prodotto Standard aziendale ricalcolato con riferimento alle superfici residue soddisfi tutti i limiti previsto dall'operazione (requisito di ingresso e limiti di spesa ammessa a contributo)”.*

2.2 – Fermo quanto chiarito nel motivo che precede – che ha portata assorbente - con riferimento a dette ulteriori specificazione si rappresenta, altresì, quanto segue.

2.2.1 – Per quanto concerne il primo punto, non è vero che la violazione del par. 10 si sostanzia in una condizione di non ammissibilità.

Il riferimento va, subito, al par. 10 del bando *“importi ed aliquote”* il quale, con riferimento alle aliquote di sostegno, ha stabilito che ***“la spesa massima ammissibile*** è data dalla verifica che la somma dell'ammortamento annuale calcolato applicando le aliquote di cui alla Tabella 3 (allegato n. 4), relativa ai beni richiesti a finanziamento, sia

inferiore alla Produzione Standard Aziendale iniziale (come calcolata attraverso l'applicativo Class CE Lite 6)".

Insomma, come chiarito da detta previsione, il rapporto tra P.S. e quote di ammortamento incide sulla spesa massima ammissibile, ma non è certamente condizione di ammissibilità.

Per l'effetto, a tutto voler concedere, la Regione avrebbe potuto applicare un taglio della spesa, giammai stabilire la non ammissibilità *in toto* dell'investimento.

2.2.2 – Per quanto riguarda l'ulteriore rilievo, il riferimento va all'art. 17 del bando, rubricato "*impegni ed altri obblighi*".

Detta previsione disciplina gli impegni e gli obblighi che i beneficiari devono rispettare **a seguito del finanziamento ottenuto**.

Per l'effetto, in questa fase, il relativo richiamo è assolutamente inconferente.

2.3 - La verità è un'altra.

Le motivazioni addotte non possono assurgere a condizioni di non ammissibilità.

Non sono, infatti, riconducibili all'art. 7 rubricato "*condizioni di non ammissibilità*" del bando, nell'ambito del quale sono analiticamente elencati i requisiti che l'istante deve possedere per l'accesso al sostegno.

Tra di essi non è ricompreso il rapporto tra Prodotto Standard e costi di ammortamento.

Detto rapporto è, invece, indicato al paragrafo 10 del bando ed attiene solo ed esclusivamente all'importo della spesa ammissibile.

In tali condizioni, i rilievi opposti, oltre che erronei, non possono comunque assurgere a motivo di non ammissibilità della domanda.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULL'EFFETTIVA AMMISSIONE DELLA RICORRENTE ALLA GRADUATORIA A SEGUITO

DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta applicazione della disciplina di cui alla *lex specialis* nonché di un'effettiva istruttoria della domanda - nella specie, del tutto mancante - la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile.

Dalla scheda di autovalutazione il punteggio da attribuire è pari a **55 punti**.

Il provvedimento non indica neppure il punteggio ritenuto spettante ed evidentemente non sufficiente ai fini dell'ammissibilità della domanda (la valutazione complessiva deve essere uguale o superiore a 40,00 punti, di cui almeno 24,00 punti con riferimento ai principi di selezione n. 5, 6, 7, 8 – si cfr. par. 11 del bando).

Per l'effetto, muovendo dalla erroneità dei rilievi opposti, ai fini della prova di resistenza deve ritenersi attribuibile il su indicato punteggio ottenuto mediante la prevista autovalutazione.

Tale punteggio consente alla ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per effetto dei provvedimenti impugnati viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici necessari per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

La graduatoria unica regionale definitiva ha attualizzato il danno.

Il danno è ancora più grave ove si consideri che la procedura selettiva è in fase avanzata e la Regione ha già provveduto a finanziare i progetti ammessi.

Muovendo da tale presupposto, attesa la fondatezza del gravame, **al danno lamentato può ovviarsi mediante l'ammissione della ricorrente con riserva alla procedura *de qua*.**

Il danno è tanto più grave ove si consideri che, in mancanza di una

immediata riammissione al procedimento, la ricorrente vedrebbe definitivamente preclusa la possibilità di accedere ai benefici in oggetto nelle more assegnati agli altri richiedenti.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 11.01.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO